

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali - nelle costruzioni - criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15632 del 18/09/2012

Costruzione di un edificio con sporgenze e rientranze rispetto al confine - Liceità - Diritti del vicino - Costruzione in aderenza - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di distanze legali, gli artt. 873, 875, 877 cod. civ. non vietano di costruire con sporgenze e rientranze rispetto alla linea di confine, potendo, in tal caso, il proprietario del fondo finitimo costruire in aderenza alla fabbrica preesistente sia per la parte posta sul confine, sia per quella corrispondente alle rientranze, pagando in quest'ultimo caso la metà del valore del muro del vicino, che diventa comune, nonché il valore del suolo occupato per effetto dell'avanzamento della costruzione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15632 del 18/09/2012